

Codice A1816A

D.D. 15 febbraio 2019, n. 445

R.D. 523/1904 - P.I. 6200 - Autorizzazione idraulica per la manutenzione idraulica del tratto del torrente Gesso in prossimità del ponte per la borgata Cialombard nel comune di Valdieri (CN). Richiedente: Comune di Valdieri.

In data 25/01/2019 il Comune di Valdieri, con sede in Valdieri (CN) – piazza della Resistenza 2, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica con movimentazione del materiale litoide in alveo del torrente Gesso, nel tratto in corrispondenza del ponte comunale per la borgata Cialombard in comune di Valdieri.

Si ritiene che per gli interventi di cui sopra, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Valdieri n. 11 del 12/01/2019.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Luca Macario, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori nel torrente Gesso da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

1. movimentazione del materiale litoide depositatosi a monte e a valle del ponte con ricollocazione in adiacenza alle sponde idrografiche (volumetria 600 mc circa)
2. taglio della vegetazione in alveo attivo

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. 20/2002 e 12/2004;
- visto il regolamento regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;
- vista la L.R. 4 del 10/02/2009;
- visti gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

- vista la D.G.C. n.11 del 12/01/2019 del Comune di Valdieri;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Valdieri con sede in Valdieri (CN), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente;
3. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio della vegetazione, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione.
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione

Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
geol. M.Grazia Gallo